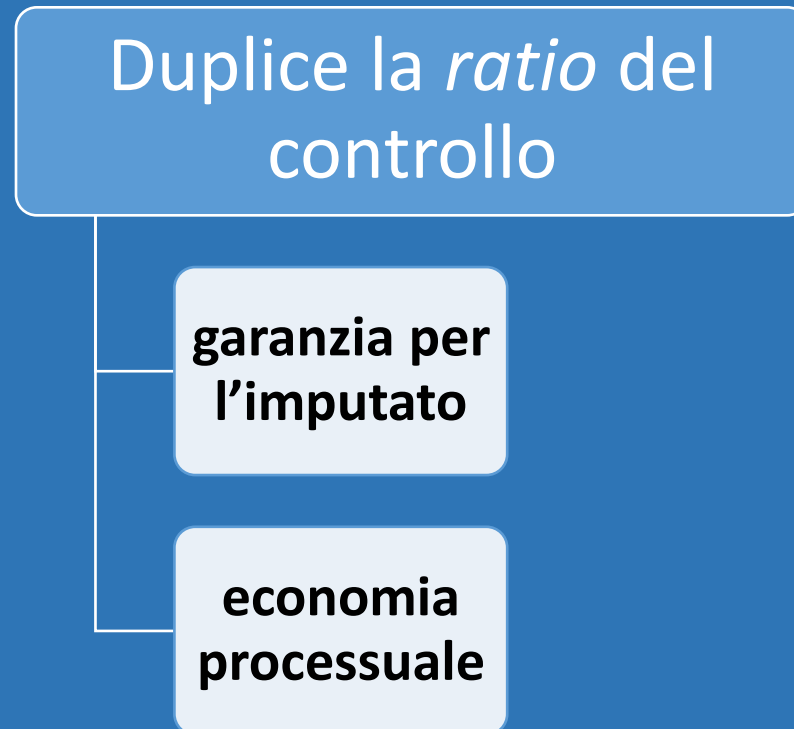


UDIENZA PRELIMINARE

Artt. 416-437 c.p.p.

Giurisdizione sull'azione

Controllo del giudice sull'investigazione svolta dal pubblico ministero, per appurare se il quadro probatorio predisposto da chi promuove l'azione penale giustifichi il passaggio alla fase di accertamento dibattimentale



FUNZIONE dell'udienza preliminare

***Screening* delle imputazioni
prive dei presupposti di
legittimità o mancanti degli
elementi che in dibattimento
ne avvalorino il fondamento**



**Valutazione di non
superfluità del
dibattimento**

NATURA: udienza «filtro»

Il controllo in udienza preliminare è speculare a quello conseguente alla richiesta di archiviazione: **una verifica non sull'an dell'agire, ma sulla sua legittimità**



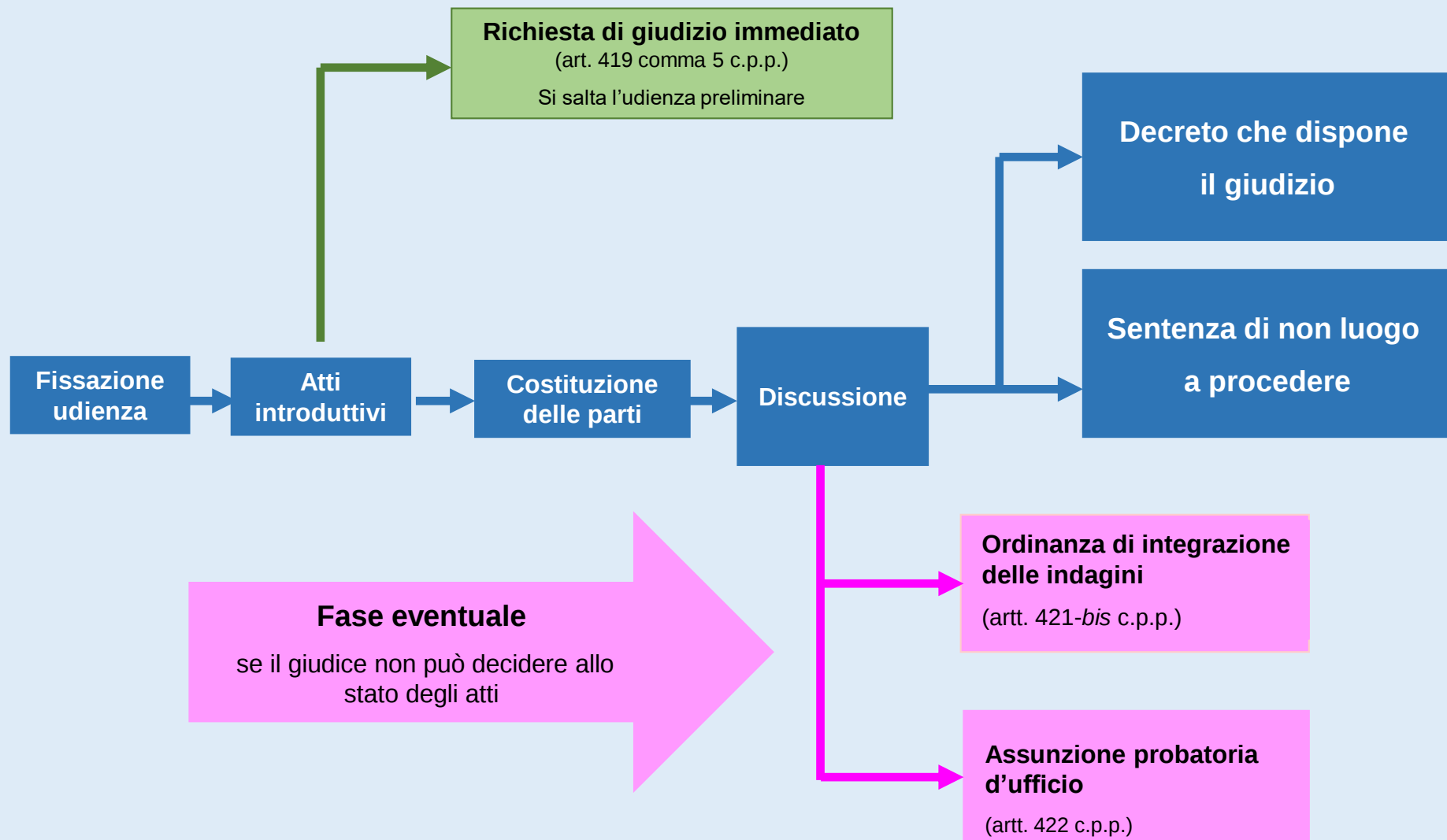
CRITERIO DI VALUTAZIONE

- Muta con la riforma del d.lgs. 150/2022: viene abrogato l'art. 125 disp. att. c.p.p. e introdotto il criterio della «**ragionevole previsione di condanna**»
- Si tratta del criterio utilizzato per valutare gli atti delle indagini e **scegliere una delle alternative decisorie previste**

PROCEDIMENTO

art. 418-437 c.p.p.

5



IL G.U.P.

6

Organo monocratico di cui possono far parte magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudici del dibattimento



FISSAZIONE DELL'UDIENZA

7

(in camera di consiglio) - Art. 418 c.p.p.

Vi provvede il giudice entro 5 giorni da deposito della richiesta

Assume la forma del decreto che contiene giorno, ora, luogo in cui verrà celebrata l'udienza e la nomina di un difensore d'ufficio per l'imputato che ne sia privo

Nel fissare la data il giudice deve tener conto del fatto che tra il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni

Avvisi – art. 419 c.p.p.

OGGETTO

- Richiesta di rinvio a giudizio
- Giorno, ora, luogo dell'udienza
- Avviso al difensore delle facoltà riconosciute
- Avviso della facoltà di accedere ai programmi di Giustizia riparativa

DESTINATARI

- Imputato
- Difensore
- Pubblico ministero
- Persona offesa

TEMPI

- Almeno 10 gg prima della data dell'udienza

INDAGINI SUPPLETIVE

(svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio)

Art. 419 comma 3 c.p.p.

Salvaguardano il principio di
continuità investigativa

Debbono essere depositate per
assicurare la completa *discovery*

- consentire al giudice di decidere
- permettere alle parti di scegliere la propria strategia processuale

COSTITUZIONE DELLE PARTI

10

Artt. 420-420ter c.p.p.

ORDINA LA RINNOVAZIONE DI AVVISI,
CITAZIONI, NOTIFICAZIONI DI CUI DICHIARA LA
NULLITÀ

IN CASO DI ASSENZA DEL DIFENSORE (e fatte
salve le ipotesi di legittimo impedimento),
DESIGNA COME SOSTITUTO UN DIFENSORE
PRONTAMENTE REPERIBILE

Processo in assenza dell'imputato

11

Le novità del d.lgs. 150/2022

Perseguono esigenze di deflazione superando l'antieconomicità della celebrazione di processi con «imputati fantasma»

Consentire la celebrazione del processo solo in presenza di elementi atti a dimostrare la certa conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o nei casi in cui l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole

Scompaiono le «presunzioni di conoscenza» ed è compito del giudice vagliare in concreto la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato

Sempre nell'ottica della deflazione, nel caso in cui manchino le condizioni per procedere in assenza, il giudice emette sentenza inappellabile di non luogo a procedere, revocabile laddove, a seguito di nuove ricerche l'imputato venga portato a conoscenza del processo

Assenza dell'imputato/1

art. 420-*bis* commi 1-3 e 5 c.p.p.

Si procede in assenza dell'imputato

- **Rinuncia ad assistere**
- **Quando è stato citato con notificazione dell'atto «in mani proprie» o di persona da lui espressamente delegata al ritiro della citazione**
- **Quando il giudice ritiene provata l'effettiva conoscenza del procedimento, tenuto conto**
 - delle modalità della notificazione
 - degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza
 - della nomina di un difensore di fiducia
 - di ogni altra circostanza rilevante
- **Quando l'imputato è stato dichiarato latitante (art. 296 c.p.p.) o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del**

Fuori da questi casi il giudice «rinnova la comparizione» notificando per mano della polizia giudiziaria gli avvisi di cui all'art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza

Assenza dell'imputato/2

art. 420-*bis* commi 4 e 6-7 c.p.p.

L'imputato assente è rappresentato dal difensore

L'assenza è dichiarata con ORDINANZA

L'ordinanza può essere revocata anche d'ufficio e disposta una «nuova comparizione» se il giudice accerta la mancanza delle condizioni per procedere in assenza dell'imputato

L'ordinanza può essere revocata se l'imputato compare prima della decisione e può essere «restituito nel termine» per esercitare le facoltà da cui è decaduto

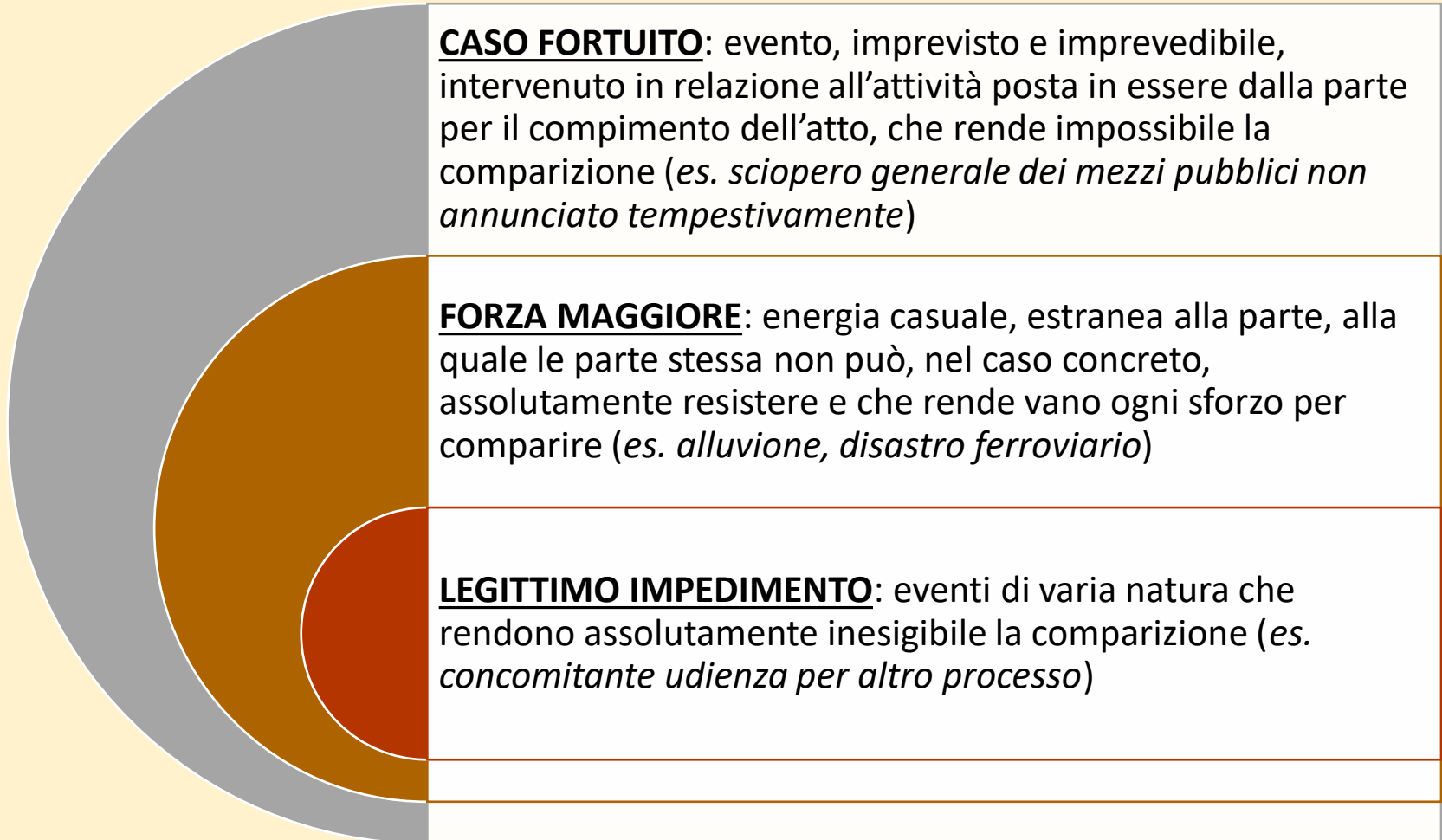
- se fornisce la prova che l'impossibilità di comparizione è dovuta a CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE e non è stato in grado di produrla tempestivamente
- se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento (nei casi in cui la valutazione sulla conoscenza è rimessa al giudice)
- se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfacenti

IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO

14

Art. 420-ter commi 1-2 c.p.p.

Impossibilità di comparizione a carattere assoluto



Conseguenze dell'IMPEDIMENTO LEGITTIMO DELL'IMPUTATO

15



**Rinvio
dell'udienza**

Disposto con ordinanza, anche d'ufficio

Diritto al rinvio anche quando l'assoluta impossibilità di comparire appare probabile; probabilità liberamente valutata dal giudice ed insindacabile

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza (art. 420 *quater* c.p.p.)

16

L'assenza determina l'arresto del processo con una sentenza di non doversi procedere che dichiara la «mancata conoscenza della pendenza del procedimento». La sentenza sospende il corso della prescrizione fino al momento in cui la persona verrà rintracciata

Con la sentenza il giudice dispone la ricerca della persona nei cui confronti il provvedimento è stato emesso, fino a quando non sia superato il termine di prescrizione di cui all'art. 159 ult. comma c.p.; nel caso venga rintracciata deve essere effettuata la notificazione personale della sentenza

- In questo caso, la sentenza contiene anche tutti gli avvertimenti necessari per la riapertura del procedimento nei confronti della persona rintracciata
- La sentenza, una volta rintracciata la persona ed effettuata la notificazione, è revocata dal giudice con decreto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 420-*sexies* c.p.p.

Se la persona non viene rintracciata entro i termini di cui all'art. 159, ult. comma c.p. (ovvero entro il doppio del termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.), la sentenza di non doversi procedere non può più essere revocata

Atti urgenti — art. 420-*quinquies* c.p.p.

Finché durano le ricerche della persona nei cui confronti è stato dichiarato non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza provvede a richiesta di parte all'assunzione delle prove «non rinviabili»

- Si applica la disciplina dell'art. 401 c.p.p. (incidente probatorio)

Il giudice che ha emesso la sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater* c.p.p. è competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino a che la sentenza non è più revocabile

Art. 420-ter comma 5 c.p.p.

***Rinvio dell'udienza in caso di assenza del difensore
dovuta alla assoluta impossibilità di comparire per
legittimo impedimento***



- ✦ Il legittimo impedimento deve essere prontamente comunicato Il rinvio non è concesso ove l'imputato sia assistito da due difensori e l'impedimento riguardi uno solo di essi o quando l'imputato consenta a che si proceda in assenza del difensore impedito
- ✦ Il d. lgs 205/2017 ha aggiunto tra le cause di legittimo impedimento del difensore lo stato di gravidanza prontamente comunicato nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso

DISCUSSIONE

art. 421 c.p.p.

Controllo sulla formulazione dell'imputazione (novità d.lgs. 150/2022)

- Se l'imputazione non è enunciata in forma chiara e precisa il giudice, sentite le parti, invita il p.m. a riformularla
- Se il p.m. non provvede, il giudice sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al p.m.
- Notificazione all'imputato della nuova formulazione dell'imputazione

Apertura della discussione

Ultimata la discussione, le parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni

Se il giudice è in grado di decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione

INTEGRAZIONE PROBATORIA

fase eventuale dell'udienza preliminare

Art. 421-*bis* c.p.p.

- Se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti **perché le indagini sono incomplete**, indica nuove indagini fissando un termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare

Art. 422 c.p.p.

- Il giudice può disporre anche d'ufficio l'acquisizione di prove delle quali appare evidente la **decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere**

Modalità acquisitive delle prove

art. 422 c.p.p.

Se non possono essere assunte immediatamente, il giudice fissa la nuova udienza e dispone la citazione dei dichiaranti che debbono essere esaminati

L'esame dei dichiaranti è condotto dal giudice

Le parti possono porre domande per il tramite del giudice

L'imputato può chiedere di essere interrogato

L'interrogatorio dell'imputato, se richiesto da una delle parti, può avvenire con le forme dell'esame dibattimentale

Modifica dell'imputazione

art. 423 c.p.p.

Funzionale all'esercizio del diritto di difesa

Verifica della corrispondenza tra il fatto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio e quello che emerge dagli atti

Casi

- Fatto diverso da come descritto nell'imputazione
- Circostanza aggravante o reato connesso ex art. 12 lett. b) c.p.p. non contestati
- Fatto nuovo

Definizioni

Fatto diverso

- accadimento storico per il quale mutano elementi della fattispecie in maniera tale da rendere il **fatto che emerge dagli atti e il fatto contestato incompatibili** tra loro (riguarda elementi secondari del fatto)

Fatto nuovo

- fatto che cambia nei suoi elementi materiali/essenziali e «si aggiunge» a quello contestato (**i due fatti, quello originario e quello nuovo possono coesistere**)

Verifica dell'accusa

La modifica dell'imputazione è un potere/dovere del p.m.

Introdotta un controllo del giudice sulla correttezza della contestazione dell'accusa in merito a

- Fatto
- Circostanze
- Qualificazione giuridica

Invito al p.m. a modificare l'imputazione ove risulti difforme da quanto emerge dagli atti

Restituzione degli atti al p.m. laddove, dopo l'invito, permanga la difformità

Disciplina ex art. 423 c.p.p.

Il p.m. provvede alla modifica dell'imputazione nei casi di fatto diverso, circostanza aggravante, reato connesso

La modifica viene inserita nel verbale d'udienza e contestata all'imputato presente (anche con collegamento a distanza)

Se l'imputato è assente, il giudice sospende l'udienza e dispone la notificazione del verbale d'udienza all'imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza

IN CASO DI «FATTO NUOVO»

- La contestazione del fatto nuovo (per il quale si debba procedere d'ufficio) avviene su richiesta del p.m. ed è subordinata ad un'autorizzazione del giudice e al consenso dell'imputato